

Prima N. 9289/2014

R.G. 16801

NEL DUBBIO PROVISTA ASSOLTO  
IL NELLE CAUSALE DEB BILIBRO  
PRIMO DI ATTORI

N. R.G. 16801/2011



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Bichi  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16801/2011 promossa da:

MASSIMILIANO MOLINARI (C.F. MLNMSM67L19F205A), con il patrocinio  
dell'avv. GIANI MARCO e dell'avv. TEDOLDI ALBERTO (TDLLRT68A02F205H)  
VIA PODGORA, 12/A 20122 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA  
PODGORA, 12/A 20122 MILANO presso il difensore,

ATTORE

contro

GIANCARLO OLEOTTI (C.F. LTTGCR42D20A476N), con il patrocinio dell'avv.  
BISI ALESSANDRA e elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA, 6 MILANO  
presso il difensore avv. BISI ALESSANDRA

CONVENUTO

Firmato Da: FRIDELFI DANIELE Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2008 - Firmato Da: BICHI ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c160



ASSICURATRICE MILANESE SPA (C.F. 08589510158), con il patrocinio dell'avv.  
PAPA ALESSANDRO e elettivamente domiciliata in VIA G. MODENA, 24 20129  
MILANO presso il difensore

TERZA CHIAMATA

UNIPOL ASSICURAZIONI, con gli avvocati Filippo Martini e Marco Rodolfi,  
elettivamente domiciliata in corso Magenta 42, Milano

TERZA CHIAMATA

Oggetto: risarcimento dei danni da responsabilità sanitaria

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione  
delle conclusioni.



### Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato l'8 marzo 2011 Massimiliano Molinari conveniva in giudizio avanti questo Tribunale Giancarlo Oleotti e riferiva che nel giugno 2002, a seguito di incidente stradale, aveva subito la perdita di tre elementi dentari e che, rivoltosi privatamente per le necessarie cure presso lo studio dentistico del convenuto, la riabilitazione veniva "consegnata" nel dicembre dell'anno 2004.

Proseguiva deducendo che gli impianti evidenziavano gravi problemi di mobilità; che, a fronte dei dolori e del peggioramento della mobilità degli impianti, si recava, nel 2010, presso lo studio odontoiatrico di altro medico, il quale riscontrava una marcata mobilità delle due corone sugli impianti, ipotizzando un rientro clinico per un rifacimento della parte protesica; altro medico evidenziava un profilo di colpa professionale a carico del dr. Oleotti per imperizia; chiedeva, quindi, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni indicati, per il rinnovo degli interventi di implantologia, in pretesi costi da un minimo di € 3.500,00 ad un massimo di € 7.000,00 oltre il ristoro da inabilità temporanea tra i 10 e i 15 giorni al 25% e tra 10 e 15 giorni al 50%, nonché la restituzione di € 10.345,00 a titolo di compensi professionali erogati, all'epoca, al convenuto.

Nel giudizio così instaurato si costituiva il convenuto, contestando ogni pretesa avanzata dall'attore Molinari, sia in punto an, che in punto quantum; rilevava come solo ad oltre sette anni di distanza dall'esecuzione dell'opera aveva ricevuto una sorta di diffida, per vero negando qualsiasi correlazione eziologica con la situazione lamentata; il convenuto chiedeva e otteneva di essere autorizzato a chiamare in causa le proprie società assicuratrici per la responsabilità civile verso i terzi: la Assicuratrice Milanese e la Aurora Assicurazioni S.p.A., ora Unipol



Assicurazioni S.p.A., per essere da queste manlevato in ipotesi di sua condanna al pagamento di somme in favore dell'attore Molinari.

Si costituiva in giudizio la Unipol Assicurazioni S.p.A. contestando le avverse pretese ed eccependo, in via preliminare, la mancanza di copertura assicurativa nel caso di specie e, in via subordinata, l'operatività della polizza "a secondo rischio" rispetto alle altre polizze contratte dal dott. Oleotti con la Duomo Assicurazioni S.p.A. e con la Assicuratrice Milanese S.p.A..

Questa si costituiva, comunque resistendo alla domanda sotto vari profili.

Esperita ctu, la causa, sulle conclusioni di cui all'epigrafe, giunge in decisione.

#### Motivi della decisione

Giova premettere che la ctu ha indicato che il preteso danno accertato e subito dall'attore è costituito da "una retrazione gengivale, soprattutto a carico dell'impianto più mesiale dei due applicati...". La difesa dell'attore e il ctu ritengono che tale fenomeno sia ascrivibile ad una condotta viziosa posta in essere dal convenuto che, all'epoca (2003-4), provvide all'inserimento con una direzione troppo inclinata vestibolarmente. Da qui la conclusione del ctu circa l'indicazione quale voce di danno dei soli costi di rifacimento e allocazione di due elementi (€ 4.500,00).

La difesa del convenuto e anche delle terze chiamate evidenziano come non vi sia alcuna prova della riferibilità della "retrazione" a comportamenti negligenti del convenuto o comunque a suoi inadempimenti risalenti a cure 2003-2004.

Ritiene il tribunale che, invero, le risultanze istruttorie non consentano, in effetti, di verificare in termini di positività il nesso eziologico.

Va ricordato che, ancorchè il rapporto dedotto sia inquadrabile nell'ambito della responsabilità contrattuale con il conseguente onere a carico del professionista di



dare prova di aver adempiuto in maniera adeguata alla prestazione richiesta, tuttavia permane la necessità che inequivocamente emerga la correlazione tra il danno lamentato e la condotta posta in essere dal professionista.

Anche di recente, con condivisibile affermazione, la Suprema Corte (v. Cass. n. 4792/2013) ha evidenziato che nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno da attività medico - chirurgica, se, all'esito del giudizio, permanga incertezza sull'esistenza del nesso causale tra condotta del medico e danno, tale incertezza ricade sul paziente e non sul medico.

La vicenda clinica di cui si discute trae origine da un incidente stradale avvenuto nel 2002 nel quale l'attore riportò un "fracasso facciale e frattura mandibola" con "avulsione traumatica di agenti dentari plurimi" (v. referto 17/6/2002).

L'intervento e le cure del convenuto attengono ad un'area del sistema dentario più ampia rispetto all'impianto dei due denti, coinvolgendosi anche cinque elementi dell'arcata superiore: lavori sicuramente terminati in data antecedente al 23/11/2004, data dell'ortopantomografia prodotta dallo stesso attore, da cui, appunto, risulta la situazione oramai stabilizzata.

Ciò premesso, non risulta sino alla fase pre-giudiziale del 2010 che l'attore abbia mai lamentato, con eventuali contestazioni scritte o riscontrate, l'esito delle cure effettuate dal dottor Oleotti. Non emerge neppure in sede peritale quando, durante tale lungo lasso di tempo settennale, sia stato accertato medicalmente, con adeguati riscontri, il fenomeno della retrazione gengivale infine accertato.

E' certo che in sede di ortopantomografia effettuata nel novembre 2004, il radiologo non evidenziava l'insorgenza di alcun fenomeno di retrazione gengivale o ossea (tale dato - l'unico oggettivo - è tenuto in non conto dal ctu, con



affermazione apodittica circa il fatto che il radiologo si limita all'osservazione dei tessuti "duri, denti e ossa", trascurando che alcunché è riferito circa retrazione o allocamento mobile degli impianti, neppure come indicazione del paziente).

Insorgenza di fenomeni che, come detto, non può trarsi neppure da altri referti dell'epoca (2004) o negli anni successivi, ovvero da contestazioni documentate svolte dall'attore. Questi deduce un capitolato (v. pag. 6 conclusioni) in cui si prospetta che egli lamentava nell'immediatezza che gli impianti si muovevano in modo anomalo. Ma – a parte profili di genericità (Oleotti era intervenuto anche per cinque denti dell'arcata superiore) – non è dato comprendere come una tale indicazione sia compatibile con l'esito del reperto radiografico, là dove il medico neppure riceve – come detto - una qualche indicazione dal paziente circa la pretesa mobilità. Va detto, poi, che è inspiegato come l'attore abbia potuto fruire di tali impianti, installati nel 2004, per un periodo di tempo così lungo, conservandoli in sito pur in presenza di una asserita loro immediata e perdurante "mobilità".

D'altra parte, lo stesso medico legale interessato dall'attore, dottor Scarpelli (v. cap 12), svolge una indicazione equivoca, facendosi riferimento al fatto che la recessione vestibolare attuale si accorda verosimilmente con un problema di posizionamento: espressione che si muove in un ambito di mera prudenza probabilistica, insufficiente a delineare, anche se in chiave di qualificata possibilità (più probabile che non), un accettabile riscontro probatorio.

Avanti a tale situazione, invero, si profila un grado di incertezza che non consente, anche sotto il profilo presuntivo-probabilistico, di giungere a ragionevoli conclusioni di certezza giuridica in merito alla sussistenza del nesso causale. Va osservato, tra l'altro, che non impropriamente il convenuto evidenzia l'inammissibilità di nuovi accertamenti peritali ove si consideri che la situazione è caratterizzata da una



rimozione degli impianti – a seguito di intervento successivo di altro medico – con riapposizione degli elementi (situazione già verificata dal ctu): quadro che davvero rende sempre più aleatoria una seria valutazione degli effetti di mobilità per interventi effettuati nel 2002. Nè mette qui conto di esaminare la rilevanza delle ulteriori indicazioni svolte dal ctp del convenuto e dai terzi circa la probabile sussistenza di altri processi causali determinanti la retrazione gengivale ( fattori infiammatori/ infettivi, compromissione dell'impianto osseo a seguito dell'incidente, fumo, scarsa igiene ecc.); fatto è che , comunque, la situazione accertata – sotto il profilo della necessità di rifacimento delle due protesi dentarie – non può essere correlata in positivo a pretese, difettose opere eseguite nel 2002/3 dal convenuto. Pertanto, tale difetto di idoneo riscontro sul nesso causale determina il rigetto della domanda, con riflesso sulle richieste di manleva e regresso.

Tale valutazione rende evidente la superfluità – anche per quanto in precedenza detto – delle prove orali dedotte o di ulteriori attività peritali.

Stante l'equivocità della situazione e delle risultanze acquisite, sussistono giustificati , sufficienti motivi, per disporre la compensazione delle spese in ordine a tutti i rapporti processuali.

P.Q.M.

Rigetta le domande tutte proposte e dichiara compensate le spese di lite.

Milano, 9 luglio 2014

Il Giudice

dott. Roberto Bichi

